VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DE

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. Basket 84 Cassina de' Pecchi

In data 25 Novembre 2023 alle ore 12:30 presso la palestra di Via Radioamatori in Caristia del Pecchi si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei Soci dell'ASD CM Basket 84.

La riunione ha luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Adeguamento dello Statuto societario alle disposizioni del Decreto Legislativo 36/2021 (Riforma dello sport);

Il Presidente:

- > dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea;
- che è presente fisicamente o per delega il numero minimo richiesto dallo Statuto; nel dettaglio i soci presenti sono 36;
- > che sono presenti i soci benemeriti Francesco Paolo Molinaro, Sozzi Fabrizio, Spinelli Ambrogio, Attolini Monica, Brocca Laura, Draghetti Giorgio Pietro, Furbesco Vincenzo, Pisoni Mauro;
- > che viene chiamato a svolgere il ruolo di segretario il Socio Vincenzo Furbesco

dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

Il Presidente comunica ai presenti che si è resa necessaria la modifica dello Statuto datato 14 Aprile 2019 per recepire le nuove norme stabilite dal decreto legislativo 36/2021 che introduce degli elementi di novità rispetto agli statuti delle organizzazioni sportive. Il tutto tenendo sempre fermi i riferimenti ai regolamenti comunali e quanto richiesto dal Comune di Cassina de' Pecchi.

Il Presidente informa che la stesura del nuovo Statuto è stata finalizzata in collaborazione con il Commercialista che segue l'Associazione e seguendo anche le linee guida richieste dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

Il Presidente procede quindi alla lettura del nuovo Statuto che risulta composto da n. 22 articoli.

Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità l'adozione del nuovo Statuto Societario che viene allegato al presente verbale.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea a compiere tutte le pratiche necessarie ai fini della corretta registrazione dell'Atto allegato e al corretto invio presso le Federazioni di riferimento.

Il Presidente ed il Segretario in carica vengono, infine, incaricati alla sottoscrizione dell'Atto allegato.

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari.

Cassina de' Pecchi, 25 Novembre 2023

leadolge

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci Francesco Paolo Molinaro

Il Segretario dell'Assemblea dei Soci *Vincenzo Furbesco*

Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. BASKET' 84 Via Venezia, 1/N 20060 Cassina de' Pecchi (MI) P.I. 10451600158 – Cod. FIP 18157

184

C.M.





DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
DE LO SOLO DI CONTROLO DI CONTROLO DE CONTROL

La Funcionaria Donata Direttice provinciale Direttice provinciale Firma su delega della via Via Laura Via Via della Laura Via Via della Laura Via Via Colla della della

Nozuobioo,

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA C.M. BASKET' 84





CASSINA DE' PECCHI

Esente dall'imposta di bollo ai sensi della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019 (l. 30/12/2018 n. 145 comma 646) all'art. 27-bis Allegato B d.p.r. 642/72.







STATUTO

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. Basket'84 Cassina de' Pecchi

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del D.Lgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica C.M. Basket'84" in breve "A.S.dil. C.M. Basket' 84" (d'ora in poi "Associazione") attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 14, D.Lgs 39/2021.
- 1.2 L'associazione ha sede in Cassina de' Pecchi, via Venezia, 1/N; l'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.
- 1.3 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
- 1.4 I colori sociali sono il blu e il giallo

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

- 2.1 L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.
- 2.2 L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della stione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2021, con particolare con esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive: pallacanestro.

L'esercizio delle attività sportive è attuato anche attraverso:

la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici, di corsi e di campi sportivi finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica:
- la costituzione di squadre di atleti;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.
- 2.5 L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.





- 2.6 Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali a quelle istituzionali, l'associazione può:
 - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
 - assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
 - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.
- 2.7 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d'ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).
- 2.8 L'associazione può aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
- 2.9 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

Art. 3 - Attività secondarie e strumentali

- 3.1 L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
- 3.2 L'associazione, ad esempio, potrà:
 - gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
 - instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
 - cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

Art. 4 - Risorse economiche

- 4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - · quote associative ordinarie;
 - quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
 - donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;





- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- 4.2 I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
- 4.3 Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'associazione.
- 4.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Associati

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione e quella annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:
 - di voler partecipare alla vita associativa;
 - di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'associazione;
 - di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla F.I.P.;
 - di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
- Afrini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive).
- 5.2 La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un esercente la potestà genitoriale.
- 5.3 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.
- 5.4 La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 5.5 Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della





temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

- 5.6 La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
- 5.7 L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo.
- 5.8 La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
 - per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
 - per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio direttivo a mezzo lettera raccomandata;
 - per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla F.I.P.;
 - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
 - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
 - condotta contraria alle attività dell'associazione;
 - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - per decesso.
- 5.9 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile.
- 5.10 Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

- 6.1 Gli associati hanno diritto:
 - di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; per gli associati minorenni, il voto è espresso da un esercente la potestà genitoriale;
 - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
 - di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.
- 6.2 Gli associati sono obbligati a:
 - osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla F.I.P. riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
 - osservare le norme e le direttive del CONI;
 - pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;





pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio direttivo;

 utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 7 - Tesserati

- 7.1 Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.
- 7.2 Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza.
- 7.3 Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2021.
- 7.4 I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 8 - Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indide pentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far perte dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale el perte del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9 - Organi sociali

ono organi dell'associazione.

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato dall'assemblea o obbligatorio in base alla legge.
- 9.2 L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Art. 10 - Assemblea degli associati

- 10.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati cui spetta il diritto di voto possono esprimere un solo voto.
- 10.2 L'assemblea ordinaria delibera, con voto palese, sulla nomina o sul rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, sull'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. Nelle





deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

- 10.3 L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera, con voto palese, sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza dei presenti.
- 10.4 L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presidenta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
- 10.5 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, proposto dal Consiglio direttivo.
- 10.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione sul sito ufficiale della società (www.cmbasket84.it) e mediante comunicazione sulla pagina facebook della società (@cmbasket84), almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato.
- 10.7 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 10.8 La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo se costituito o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 10.9 L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 11 - Consiglio direttivo

- 11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di consiglieri, non inferiore a cinque, nominati dall'assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.P.
- 11.2 I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.





- 11.2 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 11.3 La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
- 11.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la Relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell'organo di controllo. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità
- 11.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante strumento idoneo, a ciascun consigliere e ciascun membro dell'organo di controllo (laddove previsto) almeno 36 ore prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.
- 11.6 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo.
- 11.7 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più nziano.

verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Segnetatio.

- 11.95 Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e stragginaria dell'associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.
- 11.10 Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere motivatamente le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.
- 11.11 Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei

Art. 12 - Presidente

- 12.1 Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio direttivo.
- 12.2 In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
- 12.3 Il Presidente rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la





relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 13 -Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

13.1 Il consiglio direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;

b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;

- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 13.2 In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 13.3 Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
- 13.4 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
- 13.5 Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

a) per dimissioni;

- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
- 13.6 In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 13.7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 14 - Organo di controllo

- 14.1 Al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, nei casi previsti dalla legge, oppure quando l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, è istituito un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, revisore legale, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.
- 14.2 Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.
- 14.3 Il revisore legale dura in carica quattro esercizi sociali, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.





- 14.4 I sindaci, ovvero il revisore legale, devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 14.5 All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.
- 14.6 L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 15 – Il Segretario e il Tesoriere

- 15.1. L'associazione può avvalersi delle funzioni di segretario e tesoriere che possono essere conferite, su delibera del Consiglio Direttivo, anche alla stessa persona.
- 15.2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.
- 15.3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
- Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei redigilibri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
 - 15.5 del tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
 - 15.6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
 - 15.7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 16 - Bilancio

- 16.1 Gli esercizi sociali dell'associazione si aprono il primo settembre e si chiudono il 31 agosto di ciascun anno.
- 16.2 Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il bilancio o il rendiconto economico-finanziario e la Relazione illustrativa. Dal bilancio o rendiconto deve risultare,





in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

Art. 17 - Divieto di distribuzione di utili

17.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 18 - Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

18.1 La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 19 - Lavoratori e volontari

- 19.1 I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 19.2 Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
- 19.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
- 19.4 L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
- 19.5 Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
- 19.6 Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 19.7 Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 19.8 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- 19.9 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro

Art. 20 - Modifiche allo Statuto

20.1 Per la revisione o la modifica dello Statuto delibera l'assemblea degli associati in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.





Art. 21 - Scioglimento dell'associazione

- 21.1 L'assemblea che delibera:
 - sullo scioglimento dell'associazione;
 - sulla nomina del liquidatore:
 - sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati, con l'esclusione delle deleghe.

21.2 In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati; conclusa la fase di liquidazione, fermo restando che le attrezzature sportive comunali verranno restituite all'Amministrazione Comunale di Cassina de' Pecchi, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla F.I.P. o dal CONT.

Art. 22 - Norme di rinvio

22.1 Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al DLgs. 36/2021 ed alle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 25 Novembre 2023. e sarà depositato a cura del Presidente o suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Cassina de' Pecchi, li 24 Novembre 2023

Segretario dell'ASD Vincenzo Furbesco

Il Presidente dell'ASD Francesco Paolo Molinaro







Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. BASKET' 84 Via Venezia, 1/N 20060 Cassina de' Pecchi (MI) P.I. 10451600158 - Cod. FIP 18157

